



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2014 ha assunto la seguente

Deliberazione

- Vista la lett. prot. n. 87 del 10 ottobre 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 3 ottobre 2014 dal Comune di Pontinvrea, ai sensi dell'art. 7 legge n. 131 del 5 giugno 2003;

- Vista l'ordinanza presidenziale n. 69/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il sindaco del comune di Pontinvrea ha formulato una richiesta di parere, firmata anche da altri sindaci di comuni limitrofi, avente in merito alla corretta applicazione dell'articolo 14, commi 27 e seguenti del d.l. n. 78/2010 convertito con legge 122/2010, come integrato dal d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, nonché, da ultimo, della legge n. 56/2014.

La norma di legge in discorso prevede l'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (o 3.000 in caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane), anche laddove, ritengono gli istanti, tale esercizio comporti un aggravio di spese per il bilancio degli enti interessati e/o una minore garanzia di servizi, con conseguente violazione dei principi di efficacia dell'azione amministrativa e di riduzione della spesa che il legislatore ha inteso concretizzare con la normativa in oggetto. A parere dei richiedenti il principio sotteso alle norme in questione è

quello di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini sia alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità ed efficienza dell'azione degli enti territoriali e razionalizzazione dei relativi costi.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 05/06/2003.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall'art. 7 della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo conferite dalla legislazione.

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. Sono escluse le richieste che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati.

Si è detto inoltre che le questioni sottoposte devono essere di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione.

Inoltre, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva fa escludere comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Tanto premesso, il quesito oggetto della richiesta di parere da parte del comune di Pontinvrea deve ritenersi non ammissibile.

L'istanza di parere, infatti, non è volta a risolvere un dubbio interpretativo scaturente

dall'analisi letterale della norma di legge, che l'ente mostra di conoscere, ma ad ottenere una valutazione, in termini di opportunità, razionalità e congruità della disposizione, che non può essere rimessa ad un organo magistratuale, tanto meno in sede di esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, attribuita al legislatore dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Pontinvrea.

Il magistrato relatore
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Ennio Colasanti)

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2014

Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)